



Deutsche Version

UFFICI GIUDIZIARI DEL TRENINO ALTO ADIGE/ SÜDTIROL

I CAPI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI

Visto l'articolo 83, comma 6, del decreto legge 17.3.2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24.4.2020, n. 27, come modificato dall'art. 3 del decreto legge 30.4.2020, n. 28, il quale prevede che, per il periodo compreso tra il 12.5.2020 e il 31.7.2020, i Capi degli uffici giudiziari, sentiti l'Autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e i Consigli dell'Ordine degli Avvocati, adottano, d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello e il Procuratore Generale della Repubblica, misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute, dal Dipartimento della funzione pubblica, dal Ministero della Giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per contrastare l'emergenza epidemiologica da covid-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, anche attraverso disposizioni intese a evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone;

Vista la direttiva 17.3.2020 del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia n. 52290.U;

Viste le linee guida sullo svolgimento della attività lavorativa per il personale amministrativo adottate con direttiva del Capo Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia del 19.3.2020;

Vista la direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione;

Visto il provvedimento adottato il 21.3.2020 dalla Direzione Generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia;

Viste le circolari e le disposizioni emanate dalla Regione Trentino Alto Adige/Südtirol al fine di adeguare la disciplina regionale applicabile al personale amministrativo in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto alle previsioni della normativa nazionale primaria e secondaria;

Rilevato che ai fini dell'adozione delle necessarie misure organizzative dell'attività giudiziaria nell'intero territorio regionale risulta necessario tenere prioritario conto, pur nella specificità dei singoli uffici, di tutte le previsioni e disposizioni che impongono limitazioni alle prestazioni lavorative dei dipendenti amministrativi in presenza, favorendo e imponendo l'adozione di modalità *home working* e *smart working*, consentendo la residuale organizzazione di presidi in sede per le attività indifferibili non suscettibili di essere altrimenti espletate;

Acquisiti il parere dell'Autorità sanitaria per la Provincia Autonoma di Trento e il parere del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano;

Sentiti i Consigli degli Ordini degli Avvocati di Trento, Bolzano e Rovereto, ai quali è stata trasmessa anticipatamente la bozza preliminare, rispetto alla quale sono state acquisite osservazioni congiunte;

Sentiti sugli orari di apertura al pubblico degli uffici i Dirigenti amministrativi per il tramite dei Capi degli uffici;

d'intesa con il Presidente della Corte e con il Procuratore Generale della Repubblica,

adottano le seguenti

MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI

(articolo 83, co. 7, d.l. 17.3.2020, n. 18)

Articolo 1

Disciplina organizzativa dell'attività giudiziaria sino al 31.7.2020

1. Salve nuove disposizioni legislative, regolamentari o introdotte da altre fonti normative emergenziali in funzione della variabilità delle esigenze di contenimento dell'emergenza epidemiologica, nel periodo compreso tra il 12 maggio e il 31.7.2020 restano in vigore, in quanto compatibili con le misure indicate negli articoli seguenti, le circolari n. 1 e 2 dei Capi di Corte del 9.3.2020 e del 17.3.2020 aventi ad oggetto misure volte alla limitazione degli accessi negli uffici giudiziari, nonché alla regolamentazione dell'attività del personale dipendente e dei magistrati.

Articolo 2

Attività giudiziaria del settore civile

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 83 del decreto legge 17.3.2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.4.2020, n. 27, successivamente modificato dall'art. 3 del decreto legge 30.4.2020, n. 28, nel periodo compreso tra il 12.5.2020 e il 31.7.2020:

a) non è fissata alcuna nuova udienza, fatte salve quelle strettamente funzionali a garantire la trattazione dei procedimenti indicati all'articolo 83, comma 3, del decreto legge 17.3.2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.4.2020, n. 27, successivamente modificato dall'art. 3 del decreto legge 30.4.2020, n. 28; tutte le udienze di prima comparizione di cui agli articoli 183 e 350 c.p.c. sono differite a data successiva al 30.6.2020 con provvedimento del giudice da comunicarsi in via telematica; nei procedimenti soggetti al rito della camera di consiglio le prime udienze sono rinviate a data successiva al 30.6.2020; è fatta salva la dichiarazione di urgenza di cui all'articolo 83, comma 3, lett. a), ultima parte del decreto legge 17.3.2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.4.2020, n. 27, successivamente modificato dall'art. 3 del decreto legge 30.4.2020, n. 28; le udienze istruttorie già fissate per l'escussione di testi sono rinviate a data successiva al 31.7.2020 con provvedimento del giudice monocratico o del presidente del collegio da comunicarsi alle parti in via telematica; possono tenersi, con adozione di ogni cautela relativa al contenimento del rischio di contagio, le sole udienze istruttorie strettamente necessarie e urgenti ai fini della trattazione dei procedimenti indifferibili di cui all'art. 83, comma 3, lett. a), del decreto legge 17.3.2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.4.2020, n. 27, successivamente modificato dall'art. 3 del decreto legge 30.4.2020, n. 28;

b) tutti i rinvii delle udienze sono opportunamente graduati, in modo da contenere per le parti i disagi dovuti all'emergenza sanitaria, anche con la previsione di un proporzionale slittamento delle udienze già fissate a data successiva al 31.7.2020;

c) le udienze pubbliche già fissate si svolgono a porte chiuse ai sensi dell'art. 128 del codice di procedura civile;

d) le udienze, anche camerali, già fissate che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, si svolgono mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia; lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti; prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento; all'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà; di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale; in caso di impossibilità del collegamento il difensore comunica in via telematica l'impedimento tecnico e può, alternativamente, chiedere un breve differimento ai fini del suo superamento, un rinvio a data successiva al 31.7.2020, oppure formulare istanza per la decisione allo stato degli atti;

e) lo svolgimento dell'attività degli ausiliari del giudice avviene sempre con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti;

f) le udienze già fissate che non richiedono presenze ulteriori rispetto a quella dei difensori, di cui all'articolo 83, comma 7, lett. h), decreto legge 17.3.2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.4.2020, n. 27, successivamente modificato dall'art. 3 del decreto legge 30.4.2020, n. 28, sono trattate con scambio e deposito telematico di note scritte, istanze e conclusioni e la decisione è adottata dal giudice fuori udienza, con provvedimento riservato da comunicarsi telematicamente;

g) le udienze già fissate nei procedimenti in materia di lavoro e previdenza nonché in quelli soggetti al rito di cui agli articoli 413 e seguenti c.p.c. si svolgono con collegamento da remoto, secondo quanto previsto dall'articolo 83, comma 7, lett. f), del decreto legge 17.3.2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.4.2020, n. 27, successivamente modificato dall'art. 3 del decreto legge 30.4.2020, n. 28; le parti possono rinunciare, con dichiarazione comunicata dal difensore in via telematica, a partecipare personalmente all'udienza di discussione di cui all'articolo 420 c.p.c., dando atto dell'indisponibilità a qualsiasi ipotesi di conciliazione o transazione; qualora il giudice ritenga essenziale la presenza delle parti e non sia possibile il loro collegamento da remoto, rinvia la causa a data successiva al 31.7.2020; se la causa è ritenuta matura per la decisione, il giudice invita i difensori alla discussione e pronuncia ai sensi dell'art. 420, comma 4, c.p.c.; qualora debbano essere ammessi mezzi di prova, l'udienza per la loro assunzione è fissata a data successiva al 31.7.2020;

h) le udienze fissate per la precisazione delle conclusioni nelle cause soggette a rito ordinario sono tenute, con esonero per i procuratori delle parti di presenziare e con onere di provvedere al deposito telematico di specifica istanza per la spedizione della causa in decisione, completa di nota di precisazione delle conclusioni; l'istanza deve pervenire non oltre le ore 9.30 del giorno dell'udienza e la cancelleria provvede a

inserirla immediatamente nel fascicolo d'ufficio; all'istanza si fa espresso richiamo nel verbale d'udienza;

i) le udienze nelle cause di rito camerale già fissate, se dichiarate urgenti, sono trattate all'udienza individuata sulla base dei soli atti depositati, su istanza anche di una sola parte; quando parte attrice o impugnante chieda termine per replicare alla costituzione di controparte, il giudice trattiene la causa in decisione previa assegnazione all'istante di termine per replica e alla controparte di breve termine per controreplica;

l) i tribunali per i minorenni e le sezioni per i minorenni trattano i procedimenti di cui all'art. 83, comma 3, lett. a), del decreto legge 17.3.2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.4.2020, n. 27, successivamente modificato dall'art. 3 del decreto legge 30.4.2020, n. 28; le udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, si svolgono secondo le modalità indicate dall'art. 83, comma 7 lett. f) del decreto legge 17.3.2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.4.2020, n. 27, successivamente modificato dall'art. 3 del decreto legge 30.4.2020, n. 28; si procede all'ascolto del minore se ritenuto indispensabile dal giudice; se al minore è stato nominato un curatore speciale, l'audizione può avvenire tramite collegamento dallo studio del curatore; se il minore si trova inserito in struttura, l'audizione può avvenire tramite collegamento dal luogo di inserimento, secondo le indicazioni impartite dal giudice; ove sia indispensabile procedere all'audizione del minore in presenza, devono essere rispettate tutte le cautele normativamente stabilite e quelle adottate dal Capo dell'ufficio finalizzate al contenimento del contagio, assicurando il necessario distanziamento e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;

m) a norma dell'art. 83, comma 12-quinquies, del decreto legge 17.3.2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.4.2020, n. 27, successivamente modificato dall'art. 3 del decreto legge 30.4.2020, n. 28, le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge;

n) ai procedimenti di natura consensuale in materia di diritto di famiglia si possono applicare, su espressa richiesta scritta dei difensori delle parti e di queste ultime personalmente, le previsioni di cui alle linee guida del C.N.F. approvate con delibera 20.4.2020; le udienze presidenziali per separazioni consensuali introdotte dalle parti personalmente sono trattate in presenza solo se ritenute urgenti e indifferibili;

o) le udienze presidenziali, già fissate, nei procedimenti contenziosi di separazione personale e di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio nei quali le parti sono assistite da difensori si svolgono con collegamenti da remoto, secondo quanto previsto dall'art. 83, comma 7, lett. f), del decreto legge 17.3.2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.4.2020, n. 27, successivamente modificato dall'art. 3 del decreto legge 30.4.2020, n. 28; tali udienze si svolgono in presenza solo in via eccezionale, con adozione di tutte le possibili cautele in tema di distanziamento interpersonale e di utilizzo di dispositivi di protezione individuale.

Articolo 3

Attività giudiziaria del settore penale

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, nel periodo compreso tra il 12.5.2020 e il 31.7.2020 non è fissata alcuna nuova udienza e tutti i procedimenti di cognizione e di esecuzione per i quali risulta fissata l'udienza sono rinviati a data successiva al 31.7.2020, con provvedimenti emessi fuori udienza dal giudice o dal presidente di sezione.

2. Nel periodo compreso tra il 12.5.2020 e il 31.7.2020 sono trattati:

a) i procedimenti di cui all'art. 83, comma 3, lettere b) e c), del decreto legge 17.3.2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.4.2020, n. 27, successivamente modificato dall'art. 3 del decreto legge 30.4.2020, n. 28;

b) i procedimenti di cui all'art. 132-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, rimanendo esclusa la trattazione di tali procedimenti presso il Tribunale di Rovereto in ragione del ridotto numero delle risorse umane disponibili e dell'esigenza di turnazione del personale;

c) i procedimenti per i quali l'esigenza di pronta trattazione dipenda dalla rilevanza degli interessi coinvolti o da particolare allarme sociale e quelli nei quali la risoluzione di una o più questioni di diritto possa determinarne l'immediata definizione;

3. Nei procedimenti di cui al comma precedente:

a) le udienze che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti sono tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, nelle forme previste dall'art. 83, comma 12-bis, del decreto legge 17.3.2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.4.2020, n. 27, successivamente modificato dall'art. 3 del decreto legge 30.4.2020, n. 28;

b) le udienze di discussione finale, pubbliche o camerali, e quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti si svolgono mediante collegamenti da remoto solo se le parti vi acconsentano, fermo rimanendo, in ogni caso, quanto previsto dalla successiva lettera f);

c) nelle udienze che si svolgono con collegamenti da remoto l'ausiliario del giudice partecipa all'udienza dall'ufficio giudiziario e dà atto nel verbale d'udienza delle modalità di collegamento utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale o di vistarlo ai sensi dell'articolo 483, comma 1, del codice di procedura penale;

d) l'udienza si svolge senza collegamenti da remoto solo nei casi di impossibilità dei collegamenti o per altra specifica ragione; le udienze senza collegamenti da remoto si svolgono sempre a porte chiuse e previa specifica autorizzazione del Capo dell'ufficio giudiziario che assume le iniziative occorrenti per il contenimento del rischio di contagio nella sede giudiziaria;

e) per le udienze che hanno luogo senza collegamenti da remoto la trattazione di ogni procedimento è fissata in orario specifico e distanziato da quello del procedimento precedente e successivo e all'interno dell'aula il giudice o il presidente del collegio assicurano che siano evitati contatti ravvicinati tra le persone e l'ambiente sia areato e, nel caso in cui l'attività in camera di consiglio collegata all'udienza si debba protrarre nel tempo, dispongono che le parti si allontanino dalla sede giudiziaria e vi rientrino all'orario indicato; in prossimità dell'aula di udienza è vietato qualsiasi assembramento di persone in numero superiore a quattro, una ogni due metri quadrati;

f) la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia;

g) le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge; dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile e, in ogni caso, immediatamente dopo la cessazione dell'emergenza sanitaria.

h) le deliberazioni collegiali in camera di consiglio non possono essere assunte mediante collegamenti da remoto quando si tratta di deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto.

4. Nel periodo compreso tra il 12.5.2020 e il 31.7.2020:

a) le cancellerie e le segreterie fanno pervenire le istanze urgenti in materia penale, anche in via telematica, al magistrato competente, provvedendo successivamente alle comunicazioni e alle notifiche telematicamente;

c) le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali ai sensi dell'articolo 16 del decreto legge 18.10.2012, n. 179, o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia; le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio.

Articolo 4

Indagini preliminari

1. Sino al 31.7.2020 nel corso delle indagini preliminari il giudice e gli uffici del pubblico ministero procedono alle attività di rispettiva competenza mediante collegamenti da remoto secondo quanto previsto dell'art. 83, comma 12-quater, del decreto legge 17.3.2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.4.2020, n. 27, successivamente modificato dall'art. 3 del decreto legge 30.4.2020, n. 28.

2. Quando non sia possibile, per qualsiasi ragione, procedere a norma del comma 1, gli uffici del pubblico ministero, il giudice e le sezioni di polizia giudiziaria rinviando a data successiva al 31.7.2020 tutti gli atti di indagine implicanti l'accesso nelle sedi giudiziarie o negli uffici delle sezioni di polizia giudiziaria di persone informate sui fatti, indagati, consulenti, fornitori di dispositivi e *software* per intercettazioni, difensori, ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e altri soggetti, salvo casi di urgenza e indifferibilità, anche imposti da esigenze di indagine, specificamente autorizzati per ogni singolo procedimento dal Capo dell'ufficio.

Articolo 5

Uffici del Giudice di pace

1. Sino al 31 luglio 2020 ai procedimenti di competenza del giudice di pace si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni precedenti.

2. I collegamenti da remoto, ove previsti o consentiti, avvengono tramite gli applicativi individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, secondo le previsioni di cui all'art. 83, comma 7, lett. f), del decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 24.4.2020, n. 27 e successivamente modificato dall'art. 3 del decreto legge 30.4.2020, n. 28.

Articolo 6

Direttive e disposizioni organizzative integrative

1. Ferme rimanendo le misure organizzative di carattere generale, il Capo di ciascun ufficio giudiziario, nel rispetto delle misure organizzative generali, può adottare direttive organizzative integrative in funzione di specifiche esigenze; disposizioni integrative possono essere adottate, nel rispetto delle misure organizzative generali e delle direttive del Capo di ciascun ufficio giudiziario, dai Presidenti di sezione, dall'Avvocato Generale e dal Procuratore della Repubblica Aggiunto per le attività di rispettiva competenza.

Articolo 7

Accesso ai servizi delle cancellerie e delle segreterie

1. Nel periodo compreso tra il 12.5.2020 e il 31.7.2020 per tutti i servizi delle cancellerie, delle segreterie e di ogni altra unità organizzativa, comunque denominata, l'accesso nelle sedi giudiziarie è consentito esclusivamente su appuntamento telefonico o telematico da richiedere al numero verde del *call center* unificato istituito per tutti gli uffici giudiziari del distretto.

2. Ogni appuntamento deve essere fissato dalle cancellerie e segreterie, su segnalazione del *call center*, in orario differenziato e distanziato dal precedente e dal successivo, in maniera tale che presso ogni cancelleria e segreteria non si verifichi mai la contemporanea presenza di più di un visitatore.

3. Il personale addetto al *call center* unificato dà immediata comunicazione telematica o telefonica al richiedente del giorno e dell'ora dell'appuntamento fissato dalle cancellerie e segreterie, trasmettendo ogni giorno al personale addetto alla vigilanza della sede giudiziaria un elenco riepilogativo degli appuntamenti fissati.

4. Il personale addetto al call center unificato verifica che gli appuntamenti escludano la contemporanea presenza, allo stesso orario, di un numero di persone esterne all'organizzazione giudiziaria superiore a 20 nelle sedi centrali di Trento e Bolzano e superiore a 10 nelle altre sedi giudiziarie del distretto e, nel caso di verifica negativa, segnala alla cancelleria o alla segreteria l'esigenza di modifica della data o dell'orario dell'appuntamento. (1)

Articolo 8

Richiesta e rilascio di copie di atti e certificazioni

1. Nel periodo compreso tra il 12.5.2020 e il 31.7.2020 le copie di atti e le certificazioni sono richieste in via telefonica o telematica attraverso il *call center* unificato di cui all'articolo 7 e, quando possibile, verranno trasmesse con posta elettronica; quando la trasmissione in via telematica non è possibile, sono rilasciate, nella data e all'orario comunicati al richiedente, presso il *front office* costituito all'ingresso di ogni sede giudiziaria, con assolvimento degli oneri tributari previsti in via telematica o al momento del rilascio.

2. Rimane salva la possibilità di diretto rilascio di copia di atti e certificazioni al visitatore presente presso la cancelleria o segreteria sulla base di appuntamento fissato secondo le modalità di cui all'art. 7.

Articolo 9

Servizi degli UNEP

1. Nel periodo compreso tra il 12.5.2020 e il 31.7.2020 gli uffici notificazioni e protesti (UNEP) limitano il contatto con il pubblico, consentendo l'accesso solo a un numero di utenti compatibile con il rapporto di una persona ogni due metri quadrati; nell'area antistante l'ingresso resta vietato ogni assembramento; il dirigente provvede a individuare preventivamente il numero massimo di utenti che possono accedere al *front office* nell'orario di apertura quotidiana nel rispetto del previsto distanziamento.

2. Per le notificazioni presso il domicilio del destinatario vengono adottate modalità cautelative di consegna sulla soglia dell'abitazione, dell'ufficio o dello stabilimento, senza fare ingresso all'interno.

3. Nel periodo compreso tra il 12.5.2020 e il 31.7.2020 ogni attività degli uffici notificazioni e protesti non indifferibile che comporti l'accesso all'interno di luoghi di privata dimora è rinviata a data successiva al 31.7.2020, previa comunicazione al difensore o alla parte istante per la verifica in contraddittorio della sussistenza di cause di decadenza; in tale ultima ipotesi, essendo l'attività indilazionabile, devono applicarsi le indicazioni sulle misure di efficace prevenzione fornite dall'autorità sanitaria APSS in data 30.4.2020.

Articolo 10

Sospensione di lavori e forniture

1. Nel periodo compreso tra il 12.5.2020 e il 31.7.2020 tutti i lavori e le forniture di carattere non essenziale presso le sedi giudiziarie sono sospesi.

2. Lavori e forniture caratterizzate da urgenza sono autorizzati per iscritto dal Capo dell'ufficio interessato, ferme rimanendo le disposizioni organizzative vigenti in materia e le autorizzazioni previste per la sicurezza delle sedi giudiziarie.

(1) Comma modificato a decorrere dal 22.6.2020

Articolo 11

Attuazione

1. Nel periodo compreso tra il 12.5.2020 e il 31.7.2020 il personale addetto alla vigilanza delle sedi giudiziarie provvede a contingentare gli accessi del pubblico, a verificare che l'accesso avvenga nell'ora e nel giorno previsti, ad assicurare il rispetto del numero massimo consentito di persone presenti nelle aree comuni, attenendosi per l'esecuzione alle disposizioni adottate dal Servizio per la Sicurezza della Procura Generale della Repubblica.

Articolo 12

Pubblicazione e diramazione

1. Le presenti misure organizzative di carattere generale saranno pubblicate sui siti internet degli uffici giudiziari, anche in lingua tedesca per gli uffici con competenza nel territorio della Provincia di Bolzano, saranno diramate dai Capi di Corte con invio agli organi di informazione, ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati anche per l'inoltro agli iscritti, al Ministero della Giustizia e alla Regione Trentino Alto Adige/Südtirol.

Articolo 13

Effetti

Le presenti misure organizzative generali costituiscono regole cautelari di prevenzione dell'epidemia da covid-19, sono vincolanti per tutti gli uffici giudiziari del Trentino Alto Adige/Südtirol, per il personale di magistratura e amministrativo.

Articolo 14

Decorrenza e durata

Le presenti misure organizzative generali hanno effetto 12.5.2020 sino al 31.7.2020, salve successive modifiche ed integrazioni.

Approvate in via telematica, d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello e con il Procuratore Generale della Repubblica, dal Presidente del Tribunale di Trento, dal Presidente del Tribunale di Bolzano, dal Presidente del Tribunale di Rovereto, dal Presidente del Tribunale per i Minorenni di Trento, dal Presidente del Tribunale per i Minorenni di Bolzano, dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Trento, dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bolzano, dal Procuratore della Repubblica di Trento, dal Procuratore della Repubblica di Bolzano, dal Procuratore della Repubblica di Rovereto, dal Procuratore della Repubblica per i Minorenni di Trento, dal Procuratore della Repubblica per i Minorenni di Bolzano.